



Prot. n. 2381

Ordinanza n. 7/10

ORDINANZA DI CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE SU STRADA E TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

IL SINDACO

CONSIDERATO che il fenomeno della prostituzione desta molte preoccupazioni e allarme nella realtà cittadina con particolare riguardo al disagio percepito da quanti dimorano nelle zone interessate e più in generale alla sicurezza stradale, a causa di comportamenti imprudenti e/o scorretti di quanti frequentano le aree dove la prostituzione viene praticata;

ATTESO CHE:

- il fenomeno della prostituzione su strada determina, altresì, conseguenti maggiori rischi di incidenti stradali dovuti al fatto che i conducenti di veicoli alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento creano turbativa alla circolazione stradale, code, frenate e arresti improvvisi e manovre azzardate;
- le persone che appaiono dedite alla offerta di prestazioni sessuali a pagamento spesso stazionano perfino dinanzi alle abitazioni.

VALUTATO che il fenomeno della prostituzione su alcune strade comunali, nonostante le azioni di contrasto poste in essere dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia dello Stato non accenna a diminuire;

VALUTATI gli effetti del fenomeno sulla percezione di sicurezza urbana, i quali, oltre a ingenerare allarme sociale, incidono concretamente sulla sicurezza urbana e sul senso di abbandono suscitato negli abitanti delle zone interessate;

TENUTO CONTO che il fenomeno suddetto, soprattutto sull'asse SP 342 – SP 40 e altre vie del territorio comunale, in prossimità di nuclei abitati, costituisce un grave esempio di deterioramento culturale e morale, in modo particolare nei confronti di giovani e bambini;

RITENUTO di dover attuare misure, anche nell'ottica dell'attenuazione non solo del senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma anche, in concreto, per ridurre le conseguenze negative per l'ordinato e sicuro vivere civile, adottando provvedimenti per contrastare il meretricio su strada con il fine di limitare le conseguenze più sopra ricordate sulla sicurezza urbana e l'incolumità e la salute pubblica, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e di tutelare gli stessi soggetti che in buona sostanza ne sono le prime vittime;

VISTO l'articolo 54 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito con la Legge 24.07.2008 n. 125;

VISTO l'articolo 7 bis del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'articolo 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 24.07.2008 n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008 n. 92;

VISTO il D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTI gli art. 1 e 2 lett. d) – e) del Decreto del Ministro dell'Interno in data 05.08.2008 sull'incolumità pubblica e sicurezza urbana che fissa criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai Sindaci individuati ai sensi della Legge n. 125/2008;



POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE

Alzate Brianza - Anzano del Parco - Brenna



VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 49 del 11.06.2010, avente ad oggetto l'aumento degli importi della somma da pagare in misura ridotta per la violazione della presente ordinanza sindacale;

ORDINA

- 1. In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano la prostituzione su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali;**
- 2. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito alla prostituzione; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente ordinanza;**
- 3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D. Lgs n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:**
 - Di euro 300,00 (trecento/00) con facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma entro 60 giorni dalla commessa violazione o notificazione per il trasgressore che commette l'illecito;**
- 4. Come previsto dall'art.13 della Legge 24.11.1981 n. 689 resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite o destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto.**

Il Comando di Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale. Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 07.08.1990 n. 241 è immediatamente esecutiva.

Si avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- gerarchico al Prefetto di Como entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199),
- al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (Legge 06.12.1971 n. 1034)
- in via alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Como, al fine dell'esecuzione, viene trasmessa alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Como, alla Questura di Como, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Como, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Como, alla Compagnia Carabinieri di Lurago D'Erba, alla Polizia Provinciale di Como e alla Polizia Locale Intercomunale Alzate Brianza – Anzano del Parco - Brenna.

Anzano del Parco, 12.06.2010

IL SINDACO
MERONI Rinaldo
(l'originale firmato e depositato agli atti)